

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3647 del 30/07/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA DA SUBALVEO AD USO PISCICOLTURA E IGIENICO NEL COMUNE DI CAMUGNANO (BO) - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE - BO10A0032.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3746 del 30/07/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta LUGLIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica *"Progetto Demanio Idrico"*);

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0789364 del 27/10/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, c.f. 03171551207, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche da subalveo, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 2108/2012 (cod. BO10A0032);

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 2108/2012;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico assimilato;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

RICHIAMATO quanto già prescritto nel disciplinare della det. 2108 del 27/02/2012, oggetto di rinnovo, ai punti “b” e “d” dell’art. 1 e punto “a” dell’art. 3, riportato integralmente nel disciplinare di concessione all’ articolo 8 “condizioni particolari della concessione”;

RICHIAMATO INOLTRE l’art.8 comma 4 della l.r. 2/2015 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori rilasciati agli enti e ai soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- in data 13/02/2012 ha versato la somma pari a 154,00 euro a titolo di deposito cauzionale che viene trattenuta in acconto sulle prossime annualità;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO10A0032;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, c.f. 03171551207, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche da subalveo cod. BO10A0032, ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 8;
- ubicazione del prelievo: Comune di Camugnano (BO), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 82, mapp. n. 332; coordinate UTM RER x: 664061; y: 885486;
- destinazione della risorsa ad uso piscicoltura e servizio igienico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2,00; portata media pari a l/s 0,30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10.000,00;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/07/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 164,72 euro;

5. che 154,00 euro versati in data 13/02/2012 sul c/c 00367409 a titolo di deposito cauzionale sono da ritenersi in acconto sulle prossime annualità di canone di concessione;

6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche da subalveo rilasciata a Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, c.f. 03171551207 (cod. BO10A0032).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 8,00, con sovrapposizione di anelli in calcestruzzo del diametro interno di mm 1200, equipaggiato con due elettropompe sommerse monofase della potenza di kw 0,45.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Camugnano (BO), su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 82, mapp. n. 332; coordinate UTM RER x: 664061; y: 885486.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso del servizio igienico presente nel locale e per l'alimentazione delle vasche di allevamento "ex situ" di *Cottus gobio* e *Austropotamobius pallipes italicus*.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2,00, portata media 0,3 l/s, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 10.000,00 .
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato per uso piscicoltura nei mesi da ottobre a giugno di ogni anno. Nei mesi di luglio, agosto e settembre è concesso l'attingimento ad esclusivo uso dei servizi igienici.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 060600000000 2 ER – *Torrente Limentra di Treppio*

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente IT36R0760102400001018766509, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. il deposito cauzionale non è dovuto ai sensi dell'art.8 comma 4 della l.r. 2/2015 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori rilasciati agli enti e ai soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto al rispetto del DMV del torrente Limentra per cui, nel caso in cui transiti una portata inferiore a 190 l/s, il prelievo dovrà essere interrotto, per la connessione delle

acque sotterranee di terrazzo alluvionale con il regime idrologico del torrente stesso a valle della sezione di deflusso del torrente passante per il pozzo di prelievo,;

2. viene dato l'obbligo della disattivazione della stazione di pompaggio per l'uso piscicoltura, nei mesi da Luglio a Settembre compresi;

3. la restituzione dei reflui derivati dall'attività di piscicoltura avvenga nel torrente Limentra in un punto adiacente a quello di prelievo tramite accumulo, previa depurazione in pozzetto esterno all'area di demanio fluviale, e successivo allontanamento mediante fosso di scavo a cielo aperto privo di manufatti; (Autorità di Bacino del Reno con PG/2010/1022 del 25/08/2010)

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.